

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A 6/2024**

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69093** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 6 febbraio 2023 e proposto personalmente ai sensi dell'art. 157 c.g.c. dal Sig.

**A. S.** nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, ivi residente PEC OMISSIS

**- parte ricorrente -**

**contro**

**MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 c.g.c. a mezzo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro Nazionale Amministrativo, C.F.93030280692, in persona del Capo Servizio Trattamento Economico *pro-tempore* Col. amm. Nicola Petito, presso il cui Ufficio, in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente domiciliato cnacontenzioso@pec.carabinieri.it;

**-parte resistente-**

*Per l'annullamento, previa declaratoria di illegittimità:*

*dell'Atto n.183629QY/3-1 del 24.03.2021 circa la determina di rigetto della domanda del 3^ assegno funzionale maturato in servizio nell'arco*

*temporale (2011 -2014) notificato in data 24.03.2021, con il quale veniva rigettato l'istanza del beneficio richiesto.*

**Esaminati** gli atti ed i documenti della causa.

**Rilevata,** alla pubblica udienza del 21 dicembre 2023, la presenza del ricorrente e l'assenza di parte resistente.

Ritenuto in

**F A T T O**

I. Con il ricorso introduttivo, il Brigadiere Capo in congedo S. A., dell'Arma dei Carabinieri, titolare di pensione dal 1.11.2014, ha premesso di aver presentato istanza in data 12.01.2021 chiedendo l'attribuzione del 3^ assegno funzionale di cui al decreto legislativo del 12 maggio 1995, ricevendo riscontro negativo dal Centro Nazionale Amministrativo con atto n.183629QY/3-1 del 24.03.2021, oggi avversato, e di aver incardinato, pertanto, il presente giudizio.

A sostegno della propria richiesta, parte ricorrente, nel contestare il riscontro fornito dal CNA di Chieti, lamenta la disparità di trattamento economico rispetto al personale rimasto in servizio derivante dall'applicazione dell'art. 9 commi 1 e 21 del d.l. 78/2010.

II. Con l'atto di costituzione depositato il 18.09.2023, l'Arma dei Carabinieri ha, anzitutto, eccepito l'irricevibilità del ricorso in ragione della manifesta irritualità della notifica, effettuata nei riguardi della Amministrazione convenuta in giudizio, anziché presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, unico soggetto *ex lege* abilitato a riceverla.

Sempre in via preliminare, è stato eccepito il difetto di giurisdizione

contabile, indicando come competente il Giudice Amministrativo.

Nel merito, dopo aver ricostruito la disciplina del beneficio dell'assegno di funzione ed evidenziato che lo stesso beneficio è incorso nel c.d. blocco stipendiale, ha concluso per il rigetto del ricorso. Al contempo, l'Amministrazione resistente ha precisato che, al fine di contenere gli effetti legati al c.d. blocco stipendiale, tenuto conto della specificità del comparto sicurezza- difesa, l'articolo 8 comma l bis, del d.l. n. 78 del 2010 e l'articolo l del d.l. n. 27 del 2011 hanno previsto misure perequative per il trattamento economico fondamentale - continuativo, oggetto delle disposizioni recate dall'art. 9, commi l e 21 del D.L. n. 78/2018. Dette misure hanno assunto la forma di assegni *una tantum* per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e, detti assegni risultano regolarmente corrisposti all'interessato.

Parte resistente ha, quindi, concluso chiedendo: "*preliminarmente, l'irricevibilità del ricorso in ragione della irritualità della notifica; sempre in via preliminare e gradata, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita in favore del TAR; nel merito, l'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex adverso formulata che, pertanto, dovrà essere in toto rigettata poiché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico. In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari*".

III. Il 12 dicembre 2023 è pervenuta una memoria integrativa di parte ricorrente con la quale sono stati richiamati precedenti, anche costituzionali, a sostegno della propria prospettazione.

IV. All'udienza pubblica del 21 dicembre 2023, in assenza del

ricorrente e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

1. Il presente giudizio, per come si desume dal ricorso presentato personalmente dal sig. A., verte sul riconoscimento del diritto al computo a fini pensionistici del 3^ assegno funzionale maturato in servizio nell'arco temporale (2011 -2014). Nelle conclusioni parte ricorrente ha, infatti, chiesto espressamente la riforma del provvedimento 183629Q adottato dal CNA Carabinieri di Chieti di riscontro alla sua istanza di "*Richiesta aggiornamento cedolino pensione [...]"*

2. Al riguardo, in via pregiudiziale, per quanto concerne l'integrità del contraddittorio e la lamentata irricevibilità del ricorso in ragione della notifica effettuata nei riguardi della Amministrazione convenuta in giudizio - anziché presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio - deve rilevarsi che l'art. 42 c.g.c., in materia di notificazioni, compie un espresso rinvio alla disciplina del codice di procedura civile e, pertanto, all'art. 144 c.p.c. - in virtù del quale "Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato" - nonché l'art. 11, r.d. 30.10.1933, n. 1611, che rende l'Avvocatura dello Stato domiciliataria *ex lege* delle notificazioni degli atti introduttivi di giudizio in cui parte convenuta è un'amministrazione dello Stato e delle relative sentenze, salvo

deroghe espressamente previste per legge.

Sul punto, secondo costante orientamento, la Corte di Cassazione ha precisato che *la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o all'opposto da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si costituisca (cfr. Cass. n. 5212 del 2008, n. 18849 del 2011)* (cfr. da ultimo Sez. II, Ord. 30-10-2020, n. 24032). Nel caso in esame, pertanto, la costituzione dell'Amministrazione resistente e le difese svolte dalla stessa inducono a ritenere sanata la rilevata nullità.

3. Sempre in via pregiudiziale, deve ritenersi sussistente la giurisdizione contabile in quanto, come appena evidenziato, la richiesta attiene l'aggiornamento del trattamento pensionistico e non della retribuzione percepita in servizio. La domanda così formulata riguarda, quindi, la misura della pensione di cui il ricorrente è titolare e rientra, pertanto, nella materia "*pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato*" che, ai sensi degli artt. 13, comma 9, e 62, comma 1, del R.D. n. 1214/1934, consente di radicare la giurisdizione di questa Corte (cfr *ex multis* Corte dei conti Sez. giur. Sardegna sent. 50/2020 e Campania 243/2023). Sul punto, basti richiamare l'ordinanza delle Sezioni Unite 22 settembre 2016 n. 18573 con la quale è stato

affermato: "*L'oggetto della domanda, pertanto, riguarda un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico. Di conseguenza, trattandosi di pensione spettante a un dipendente pubblico, tale domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (in termini v. Cass. Sez. Un. 19-12-2014 n. 26935 e Cass. Sez. Un. 20-10-2010 n. 21490; Cass. Sez. I n. 11-9-2009 n. 19614)*".

4. Nel merito il ricorso è infondato.

In particolare, la questione in esame va risolta alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, delle sentenze nn. 167/2020 e 200/2018 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78 del 2010.

Dalle citate pronunce, nonché dai principi ricavabili dalle sentenze 304 del 2013, 154/2014 e 96 del 2016 è, infatti, ricavabile che la scelta del legislatore, attraverso il citato blocco, è stata quella di realizzare una economia di spesa e non una mera sospensione degli scatti e delle progressioni di carriera, e quindi quella della definitività del "blocco" a carico di tutti i miglioramenti maturati durante il periodo in questione.

Il Giudice delle leggi, nel ritenere infondate le diverse questioni

sollevate, ha osservato che «*Il contenimento della retribuzione nel quadriennio suddetto ha comportato, come conseguenza, che la retribuzione calcolata con il criterio limitativo in questione è stata anche la base di calcolo della contribuzione previdenziale ed è quella rilevante al fine della quantificazione del trattamento pensionistico, sia nel generalizzato sistema contributivo, sia in quello residuale, ancora retributivo. Il differenziale tra la retribuzione percepita (perché "spettante" in ragione del criterio limitativo suddetto) e quella che altrimenti sarebbe stata percepita dal pubblico dipendente, ove tale criterio non fosse stato applicabile, rappresenta una quota di retribuzione virtuale non rilevante ai fini pensionistici, perché non spettante né percepita*».

Va rilevato, inoltre, che laddove il legislatore ha inteso prevedere la mancata applicazione delle riduzioni e dei tagli stipendiali anche a fini previdenziali lo ha fatto in maniera espressa.

La stessa Corte, peraltro, nel dichiarare la non fondatezza delle questioni di costituzionalità ha osservato che spetta «*al legislatore, nell'esercizio discrezionale delle scelte di politica economica e di compatibilità con l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica, prevedere eventualmente la riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, collocati in quiescenza nel quadriennio del blocco degli incrementi stipendiali, e che nello stesso periodo abbiano conseguito una progressione di carriera o un passaggio a un'area superiore*».

Considerato che l'art. 9, comma 21, dispone un principio generale

volto a disporre il blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti nel quadriennio in questione, alcuna differenza sorge se l'incremento stipendiale consegua a progressioni automatiche ovvero a progressioni di carriera.

Con riferimento, poi, alla prospettata disparità di trattamento fra personale in servizio e personale cessato, la Corte costituzionale ha chiarito che *la circostanza che, superato il quadriennio, al dipendente 'promosso' sia attribuita una retribuzione superiore, rilevante anche sul piano (contributivo e) previdenziale e del trattamento pensionistico, si giustifica – senza che perciò sia leso il principio di eguaglianza – per l'incidenza del 'fluire del tempo' che costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa (ex plurimis, sentenze n. 104 del 2018, n. 53 del 2017, n. 254 del 2014).*

I principi affermati nella pronuncia n. 200/2018, sono stati ulteriormente confermati nella sentenza n. 167 del 27 luglio 2020, con cui lo stesso giudice ha affermato che "*la retribuzione pensionabile nel periodo del blocco stipendiale fa riferimento a quella percepita senza gli automatismi retributivi, sulla quale è destinata a essere calcolata la contribuzione utile al fine della liquidazione della pensione. Va quindi ribadito, in conclusione, che in nessun caso – salvo disposizioni a carattere straordinario e derogatorio […] è possibile ottenere un trattamento pensionistico che prescinda dalla contribuzione effettivamente versata.*"

A tanto si aggiunga che il ricorrente ha beneficiato, anche sul piano

previdenziale, ai sensi dell'articolo 8 comma l bis, del d.l. n. 78 del 2010 e dell'articolo l del d.l. n. 27 del 2011, delle misure perequative rappresentate dagli assegni *una tantum* per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014.

Da ultimo, deve evidenziarsi che l'unica pronuncia effettivamente sovrapponibile al caso in esame e richiamata da parte ricorrente è stata oggetto di riforma con pronuncia n. 3/2020 della I Sez. centrale d'Appello.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'Amministrazione abbia correttamente agito e che il ricorso vada, dunque, respinto (in senso conforme, da ultimo, cfr. Corte dei conti sez. Campania sent n. 243 del 2023).

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Difesa resistente, delle spese legali liquidate nella misura onnicomprensiva di euro 200,00 (duecento/00).

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 21 dicembre 2023.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 dicembre 2023

Pubblicato il 3 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)